

Decreto Ministeriale 3 agosto 1995

RIFORMULAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1992 CONCERNENTE LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Elenchi - Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati A e B, distintamente per i laureati in ingegneria, laureati in chimica industriale e per i diplomati periti industriali, nei rispettivi ambiti di competenza attribuiti per legge.

Art. 2 - Domanda di iscrizione - In relazione al potere di approvazione degli elenchi, attribuito dal regolamento del 6 dicembre 1991, n. 447, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i richiedenti debbono rivolgere domanda alla locale camera di commercio, anche per il tramite degli ordini professionali o dei collegi di appartenenza, corredandola dei documenti e dei certificati riportati in allegato C precisando la categoria (ingegneri e laureati in chimica industriale o periti industriali) e la sezione di interesse.

Art. 3 - Il decreto ministeriale 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992, avente per oggetto: 'Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti', si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Si omettono gli allegati)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 87/217/CEE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE CAUSATO DALL'AMIANTO

(Estratto)

Art. 3 - Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto - 1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.